



REGOLAMENTO SULLA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE

Approvato con deliberazione n. 47 del Consiglio
Comunale del 28 Giugno 2007.

ART 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazioni civica.
2. L'indicazione delle denominazioni delle aree di circolazione deve avvenire ai sensi dell'art. 41 del DPR 223/89, del R.D.L. n.1158/23, della Legge 473/25, della Legge n.1188/27 e delle circolari del Ministero degli Interni n. 7/87 e n. 4/96.
3. L'istruttoria amministrativa delle proposte di denominazione o modifica toponomastica di cui sopra è attribuita all'Ufficio Toponomastica dei Servizi Demografici.

ART 2 - Definizione

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità del territorio comunale.
2. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).
3. L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.
4. La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

ART 3 – Denominazione delle aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.
2. Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, ivi comprese le frazioni del territorio.

ART 4 - Commissione consultiva per la toponomastica

L'esame delle proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardanti la denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune è affidata alla commissione consultiva denominata Commissione di toponomastica e onomastica stradale.

2. I componenti sono nominati dalla Giunta Comunale sulla base delle seguenti designazioni:

- Assessore alla Cultura (o suo delegato)
 - Due consiglieri comunali in rappresentanza di maggioranza e minoranza designati dai rispettivi gruppi consiliari;
 - quattro membri esperti designati dalla Giunta Comunale, scelti fra le personalità pavullesi, *sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari*;
 - Direttore dell'Area Servizi Pianificazione ed Uso del Territorio;
 - Responsabile dei Servizi Demografici;
 - Il Sindaco partecipa di diritto
3. Il Presidente della Commissione Consultiva per la Toponomastica è l'Assessore alla Toponomastica in carica.

4. Il Sindaco ha la facoltà di designare un ulteriore componente esperto nei settori storico-culturale, economico e dell'associazionismo.
5. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione di un componente la Giunta provvede alla sostituzione.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un'unità operativa dei Servizi Demografici. Delle riunioni della Commissione deve essere redatto, a cura della segreteria, apposito verbale sottoscritto anche dal Presidente.
7. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo delegato con un congruo anticipo rispetto alla seduta sia mezzo posta, fax o posta elettronica. La convocazione avviene almeno una volta all'anno.
8. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo e deve essere rinominata entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale.
9. Nessuna proposta di denominazione o modifica di toponomastica stradale può essere deliberata senza il parere della Commissione. Tale parere dovrà essere allegato alla deliberazione che approva le nuove denominazioni.
10. Non è prevista alcuna forma di compenso o di rimborso per i componenti della Commissione.

ART 5 - Compiti della Commissione

1. La Commissione ha l'incarico di esaminare ed esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazioni e modifica delle denominazioni riguardanti la toponomastica comunale: aree di circolazione, scuole, impianti sportivi, lapidi, cippi e in generali luoghi e strutture pubblici o aperti al pubblico di pertinenza comunale.
2. Tale funzione deve essere esercitata avendo cura di salvaguardare la storia toponomastica di Pavullo nel Frignano e del suo territorio con particolare attenzione alla circostanza che le denominazioni proposte rispettino, prevalentemente, l'identità culturale, sociale e civile della comunità locale, garantendo la precedenza agli ex Sindaci del Comune.
3. La Commissione dovrà perciò verificare che i toponimi riguardanti persone, episodi, luoghi o altro siano congrui alla funzione toponomastica per cui sono stati scelti e non rispondano, perciò, a semplici logiche onorifiche; che essi, qualora siano legati alla realtà territoriale o abbiano rilevanza nazionale e internazionale, siano scelti in funzione dei legami con l'identità e gli interessi della comunità pavullese, attraverso personalità che abbiano anche contribuito allo sviluppo del paese nel campo economico, sociale, scientifico, sportivo, culturale, storico, artistico, militare, del lavoro, sindacale, sanitario, politico e religioso, avendo cura nell'attribuzione di equilibrare entrambi i sessi.
4. La Commissione può, di propria iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale e in generale su tematiche ad essa afferenti.

ART. 6 - Procedimento d'iniziativa

1. Le proposte d'intitolazioni di cui al comma 1 dell'art. 5 possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, enti, associazioni e singoli cittadini, purchè tale richiesta, sia debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi. Al fine di facilitare la formulazione delle proposte l'Ufficio Toponomastica predispone apposito modulo.
2. Per la denominazione di edifici scolastici o parti di essi, dovrà essere acquisito il parere preventivo degli organi collegiali della scuola.

ART. 7 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, sono di esclusiva competenza della Giunta Comunale.
2. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'Interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.
3. L'Assessorato competente, trasmetterà tutte le nuove denominazioni, con relativa biografia alle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio.

ART. 8 - Modifica di denominazione

1. Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi .
2. Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

ART. 9 - Obbligo di comunicazione

1. Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all'ufficio responsabile della toponomastica tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica.

ART. 10 - Targhe viarie

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Comune:
 - per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
 - per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.
2. Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura. Le targhe dedicate a persone dovranno riportare sintetici dati biografici.
3. Salvo quanto disposto dalla normativa e dalle indicazioni tipologiche citate, le targhe apposte nelle zone di particolare pregio artistico, monumentale o paesaggistico, potranno avere morfologie diverse in connessione al luogo della loro collocazione.
4. Il costo per le targhe viarie, comprensivo dei materiali e della messa in opera, è a totale carico del Comune, ad eccezione delle lottizzazioni per le quali il costo delle targhe e della loro messa in opera sarà a carico dei lottizzanti.

ART.11 - Obblighi dell'Ufficio Toponomastica

1. E' fatto obbligo di istituire presso l'Ufficio Toponomastica comunale un'anagrafe dell' odonomastica stradale che raccolga tutti i nomi delle aree di circolazione stradale presenti sul territorio comunale, corredando i nomi di una specifica scheda che riporti notizie storiche riferite allo specifico toponimo. Nella realizzazione di tale anagrafe il responsabile dell'Ufficio Toponomastica potrà avvalersi del contributo della Commissione o di componenti della stessa.
2. L'ufficio Toponomastica dovrà provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe dell'odonomastica ed alla sua conservazione.

3. L'Ufficio Toponomastica comunale dovrà conservare documentazione dei toponimi delle aree di circolazione, edifici e altre strutture che, pur sottoposti al vaglio della Commissione Toponomastica non sono stati immediatamente prescelti, ma per i quali sussistono, a giudizio della Commissione stessa, le motivazioni per essere presi in considerazione per future denominazioni.

ART. 12 - Competenze

1. Al Comune compete l'indicazione e l'assegnazione della numerazione civica esterna ed interna ai fabbricati collocati in ogni area di circolazione del territorio comunale secondo quanto disposto dalla legislazione in materia e specificatamente Legge 24.12. 1954 n. 1228 e D.P.R 30.05.1989 n. 223 e s.m.i. e secondo le regole e i criteri previsti dalle direttive dell'ISTAT.

ART. 13 - Numerazione civica esterna ed interna

1. La numerazione civica esterna è quella da apporre a tutti gli accessi che da un'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente (attraverso cortili, corti, ecc...) ai fabbricati.
2. La numerazione civica interna è quella da apporre a tutti gli accessi che immettono nelle unità ecografiche all'interno dei fabbricati.

ART. 14 - Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla fornitura e alla posa in opera delle piastrelle per la numerazione civica esterna addebitando il costo relativo, fissato dall'organo comunale competente, al proprietario.
2. Le piastrelle per la numerazione civica interna e la loro posa in opera sono a carico dei proprietari.

ART. 15 - Caratteristiche delle piastrelle

1. La piastrella per la numerazione civica esterna deve avere le seguenti caratteristiche: essere in ceramica, comprensiva di bordatura blu, con lo stemma del Comune di Pavullo.

ART. 16 - Richiesta e assegnazione della numerazione civica per le nuove costruzioni

1. L'Ufficio Anagrafe provvede all'assegnazione della numerazione civica esterna ed interna in nuove costruzioni.
2. L'Ufficio Toponomastica provvede alla comunicazione all'interessato della numerazione assegnata unitamente alla richiesta di pagamento degli oneri previsti.
3. L'Ufficio Toponomastica provvede all'apposizione della piastrella di numerazione civica esterna, mediante tecnici appositamente incaricati, a seguito della comunicazione dell'avvenuta costruzione e/o ristrutturazione dell'immobile da parte del proprietario e/o costruttore.

ART. 17 - Obblighi dei proprietari degli immobili

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere massima cura della numerazione civica esterna ed interna provvedendo a segnalare al Comune eventuali mancanze, deterioramenti o scarsa visibilità della stessa.

2. Il numero civico esterno deve essere facilmente visibile dall'area di circolazione sulla quale l'immobile è collocato, non può essere sostituito o modificato o manomesso per autonoma iniziativa del proprietario.
4. Chiunque distrugga o danneggi o renda in qualsiasi modo non visibile la numerazione civica esterna ed interna è punito con un ammenda pari a dieci volte la tariffa relativa all'assegnazione/apposizione della stessa.

ART. 18 - Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere aggiornata la numerazione civica. A tal fine predispone controlli periodici e sistematici. Nel caso in cui tali controlli evidenzino situazioni di irregolarità o non conformità con quanto prescritto dalla legislazione o dalle presenti norme, il Comune interviene obbligando il proprietario dell'immobile a regolarizzare la situazione applicando le modalità e le procedure del presente Regolamento.

ART. 19 - Norme transitorie e finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni assunte con precedenti atti dall'Amministrazione comunale che risultino in contrasto con il presente Regolamento.